

21.426 *n* Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale**Diritto vigente****Progetto preliminare della Commissione della scienza,
dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale**

del 22 gennaio 2026

Maggioranza**Minoranza** (Wandfluh, Buffat,
Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,
Riem, Rüegsegger, Sauter)*Non entrare in materia***Legge federale
sulla protezione degli
animali
(LPAn)**Modifica del ...

*L'Assemblea federale della
Confederazione Svizzera,*visto il rapporto della Commissione
della scienza, dell'educazione e
della cultura del Consiglio nazionale
del ...¹;visto il parere del Consiglio federale
del ...²;*decreta:*

¹ FF 2026 ...² FF 2026 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

Le legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *dignità*: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato;
- b. *benessere*: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se:
 - 1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
 - 2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
 - 3. l'animale è clinicamente sano,
 - 4. si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà;

Art. 3 lett. d

Nella presente legge s'intende per:

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

c. *esperimenti sugli animali*: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:

1. verificare un'ipotesi scientifica,
2. accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale,
3. sperimentare una sostanza,
4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua.

d. 3R: principio secondo il quale negli esperimenti sugli animali si punta alla sostituzione (replacement), alla riduzione (reduction) e al perfezionamento al fine di ridurre l'aggravio per gli animali (refinement).

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 18 Obbligo di autorizzazione

Art. 18 cpv. 3

¹ Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

² Le pratiche di cui all'articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.

³ L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell'articolo 17.

⁴ Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

⁵ Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell'effettivo di animali.

Maggioranza

³ La segreteria specializzata sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell'articolo 17.

Minoranza I (Wandfluh, ...)

³ L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali ai sensi dell'articolo 17. Se un Cantone ha istituito una segreteria specializzata secondo l'articolo 33a, quest'ultima sottopone le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

(vedi art. 33a cpv. 1)

Minoranza II (Wandfluh, ...)

³ *Stralciare*

(vedi art. 33a, ...)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 20a Informazione del pubblico

Art. 20a Informazione del pubblico

Maggioranza

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rügsegger, Sauter)

Stralciare

¹ A conclusione di un esperimento sugli animali, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica i dati seguenti:

- a. il titolo dell'esperimento e il settore in cui è stato svolto;
- b. lo scopo dell'esperimento;
- c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- d. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

² Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

¹ La Confederazione promuove la trasparenza nell'ambito della ricerca sugli animali. A tal fine può tenere un registro pubblico degli esperimenti sugli animali autorizzati.

² Dopo l'autorizzazione di un esperimento sugli animali, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica un riassunto non tecnico del progetto con le seguenti informazioni:

- a. il titolo dell'esperimento e il settore in cui è stato svolto;
- b. lo scopo dell'esperimento;
- c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- d. il grado di aggravio previsto per gli animali coinvolti;
- e. gli obiettivi del progetto di sperimentazione e l'utilità prevista;
- f. l'aggravio previsto e le misure per ridurlo;
- g. le misure previste per attuare il principio delle 3R.

³ A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica a complemento del riassunto non tecnico del progetto le seguenti informazioni:

- a. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- b. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

⁴ Il Consiglio federale, tenendo conto di interessi privati preponderanti degni di protezione, può stabilire che:

- a. siano pubblicate ulteriori informazioni;
- b. il riassunto non tecnico del progetto pubblicato sia completato, a conclusione dell'esperimento sugli animali, con i risultati ottenuti;
- c. siano previste deroghe all'obbligo di pubblicazione secondo il capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale disciplina il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. Tiene conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione.

Art. 20b Scopo e contenuto

Art. 20b cpv. 1 e 3

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a sostenere l'adempimento dei compiti legali federali e cantonali in materia di sperimentazione animale.

¹ ...

... in materia di sperimentazione animale della Confederazione e dei Cantoni. La protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari e del segreto di ricerca sono in ogni momento garantite.

² Il sistema d'informazione comprende i seguenti dati personali:

- a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

- c. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;
- d. dati concernenti le notifiche di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
- e. dati concernenti la formazione e la formazione continua;
- f. dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;
- g. dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

³ L'USAV valuta i dati del sistema d'informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione animale. Può conferire incarichi di valutazione a un altro servizio competente, sempre che siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali e i segreti d'affari.

Diritto vigente

Art. 20c Diritti di accesso

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

- a. i collaboratori dell'USAV che svolgono compiti di alta vigilanza;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
- c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
- d. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 20c cpv. 1 lett. a e b, 3 e 4

Maggioranza

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

- a. i collaboratori dell'USAV che svolgono compiti di alta vigilanza e nell'ambito dell'articolo 20b capoverso 3;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e delle segreterie specializzate, nel loro ambito di competenza;

³ I collaboratori delle segreterie specializzate possono, nell'ambito dell'articolo 33a capoverso 3, consultare mediante procedura di richiamo i dati di altri Cantoni concernenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni.

Minoranza II (Wandfluh, ...)

¹ ...

b. *Stralciare*

³ *Stralciare*
(vedi art. 33a, ...)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

⁴ Se per l'adempimento dei propri compiti si avvalgono della collaborazione di altri servizi, l'USAV può estendere i diritti di accesso a tali servizi.

Titolo prima dell'art. 22

Capitolo 3: Ricerca

**Capitolo 3: Sostegno di misure
rilevanti ai fini della protezione
degli animali**

Art. 22

Art. 22 cpv. 2–4

¹ La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.

² In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, promuove in particolare la ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l'applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.

² In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d'ansietà

Maggioranza

Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger)

³ Può anche promuovere a tal fine strutture e infrastrutture fondate sul principio delle 3R nonché l'insegnamento e la formazione nell'ambito delle 3R.

³ *Stralciare*

⁴ Promuove nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale la validazione, il riconoscimento e l'applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R.

⁴ *Stralciare*

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 33a Segreteria specializza-
ta per gli esperimenti
sugli animali

Maggioranza

¹ I Cantoni istituiscono una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.

² La segreteria specializzata verifica la completezza delle domande di autorizzazione, come pure lo scopo e l'indispensabilità dell'esperimento.

³ Provvede a garantire una prassi d'esecuzione uniforme. A tal fine può avvalersi della collaborazione di un'altra segreteria specializzata.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per le segreterie specializzate.

Minoranza I (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rügsegger, Sauter)

¹ I Cantoni possono istituire una segreteria specializzata per gli esperimenti sugli animali in seno al servizio specializzato. Più Cantoni possono istituire una segreteria specializzata comune.

(vedi 18 cpv. 3)

Minoranza II (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rügsegger, Sauter)

Stralciare

(vedi art. 18 cpv. 3 e art. 20c cpv. 1 lett. b e 3)

Diritto vigente

Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

¹ Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.

² La commissione esamina le domande e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 34 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

¹ I Cantoni istituiscono una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di almeno cinque specialisti, indipendente dall'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, dotata di competenze adeguate in materia di 3R, di etica e di ricerca con gli animali e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

² La commissione esamina le domande, in particolare per quanto riguarda la loro ammissibilità, sulla base di una ponderazione degli interessi e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

³ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari per la commissione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.